



SEDE NAZIONALE
00128 Roma -viale Eroi di Cefalonia, 135
tel.: 0664531601
fax : 0664530400
info@uilpost.net

Comunicato Accordo sulle Ferie

Nella tarda serata di ieri 28 marzo 2018, è stato raggiunto un accordo sulle ferie. Un'intesa che non vuole sovrapporsi o derogare dal dettato contrattuale vigente sul periodo di ferie spettante a tutti i lavoratori (art. 36 sulle ferie e connesso art. 37 comma VI festività soppresse) ma costruire una modalità operativa che permetta la regolare e soprattutto certa fruizione delle ferie, contemperando le necessità e i desiderata dei lavoratori con le esigenze di servizio.

Un accordo necessario ed opportuno per archiviare per sempre l'odiosa prassi aziendale invalsa da un po' di chiedere o addirittura stabilire essa stessa le giornate in cui i lavoratori avrebbero dovuto fruire oppure no delle proprie ferie!

Nel testo è previsto che il lavoratore proceda entro il mese di gennaio di ogni anno a pianificare il proprio piano ferie annuale, distribuendo almeno cinque giorni entro il 5 maggio, due settimane estive dal 15 giugno al 15 settembre e il periodo residuo nella parte finale dell'anno di spettanza. In caso di comprovate esigenze personali il lavoratore potrà richiedere una diversa programmazione del proprio periodo anche in deroga a quanto previsto dall'accordo. Per l'anno in corso si provvederà ad armonizzare con l'esistente partendo magari dal secondo trimestre.

Questa previsione di massima presentata da parte del singolo lavoratore sarà riscontrata dal direttore con quella totale dell'ufficio per verificarne l'attuabilità, prassi del resto già in uso ed entro il mese di febbraio verrà data l'approvazione di massima alla pianificazione presentata dal lavoratore, che avrà così un quadro più o meno completo delle proprie disponibilità e potrà quindi organizzarsi di conseguenza.

L'accordo prevede, inoltre, un meccanismo ambivalente di ulteriore verifica e conferma trimestrale di detta pianificazione, ovvero l'azienda rilascerà almeno 15 gg prima dell'inizio del trimestre di competenza, l'autorizzazione alla fruizione delle ferie del periodo interessato. Se per esigenze di servizio o per esigenze personali del lavoratore, il periodo previsto non potesse essere autorizzato da parte aziendale o confermato da parte del lavoratore, questo potrà essere riprogrammato nel trimestre successivo.

L'accordo in essere scioglie anche definitivamente l'equivoco sulla fruizione delle festività soppresse, rispetto alle quali si chiarisce, una volta per tutte, che sono nella piena disponibilità del lavoratore compreso i PIR (permessi individuali retribuiti) per i quali l'azienda diramerà una nota a tutte le proprie strutture periferiche.

Tutta la materia disciplinata dal presente accordo nazionale dovrà comunque essere oggetto di consultazione a livello territoriale entro il primo trimestre dell'anno, come previsto dall'art.36 comma VI, del vigente CCNL.

Roma, lì 29 marzo 2018

La Segreteria Nazionale